

• 1711; C. X. 23 marzo. Legge circa spedizione e custodia delle lettere pubbliche. Sia eseguita sotto le pene statuite contro i propalatori del secreto.

• 1711; C. X. 17 agosto. Proibizione a chi entra nei consigli segreti di scriver lettere ad ambasciatori e rappresentanti intorno pubblici affari, e così a questi scriver ad altri delle materie di stato che al solo governo.

• 1732; C. X. 9 luglio. In vacanza di dogado li concorrenti non compariscano accompagnati da qualunque unione di plebe nè per terra nè per acqua. Esecuzione raccomandata a capi et inquisitori di stato.

• 1743; (ossia 1744) C. X. 29 febbraio. Proibizione di cassinetti tutti; raccomandata agl' Inquisitori di stato.

• 1754; C. X. 9 agosto. Pena di morte agl' ingaggiatori dei sudditi per servizio estero. Esecuzione commessa agl' inquisitori di stato.

• 1755; C. X. 18 novembre. Inquieriscano e castigino chi parla o dà copie degli affari del senato.

• 1758; C. X. 13 luglio. Inquisitori di stato castigino sul fatto e poi li cittadini che offendono gli altri nel trattare i negozi della repubblica.

Da questa esposizione di leggi spettanti agl' inquisitori di stato è facile ad ognuno il conoscere, che tutta la loro autorità veniva comunicata ad essi dal Consiglio dei Dieci, a cui appartenevano, siccome braccia al corpo, e da cui dipendevano, siccome membra dal capo. Tuttociò, che di più fu detto di loro e sulla loro autorità da tanti e tanti stranieri, che trattarono le cose nostre, non sono che favole, imposture, calunnie. Nella storia, i fatti non sono mutabili a seconda delle opinioni o delle passioni di chi li narra: bensì i documenti sono la fonte, da cui se ne deve attingere la verità. La serie delle leggi da me recate, quanto vittoriosamente non esclude le bugiarde esagerazioni e le solenni invenzioni degli stranieri circa l'autorità, o piuttosto l'asserito dispotismo tirannico,